

AVV. FABIO MEZZADRI
Via D'Azeglio 23 – 40125 PARMA
Tel. +39 0521.208500 – Fax +39 0521.207720
fabioimezzadri@studiomezzadri.it fabioimezzadri@pec.studiomezzadri.it

Avv. Luca de Riso di Carpinone
Strada XXII Luglio 16, 43121 Parma
Tel. 347/1204565 – Fax 0521/1621640

OK ORIGINAL

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

La ditta **PHARMA EEC Srl**, P. I. 01620830347, corrente in 43126 Parma, Via Sartori n. 10, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore Sig. Franco Callegari, nato a Voghera (PV) il 02/08/1940, residente in Parma Via Langhirano n. 5, elettivamente domiciliata in 43125 Parma Str. D'Azeglio 23, presso lo studio e la persona dell'Avv. Fabio Mezzadri c.f. MZZ FBA 67P28G337U pec: fabioimezzadri@pec.studiomezzadri.it (il quale dichiara di ricevere gli atti all'indirizzo di posta elettronica indicato ed al fax n. 0521 207720), che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Luca de Riso di Carpinone, con studio in Parma Strada XXII Luglio n. 16 c.f. DRSLCU82R25G337T (pec: lucaderiso@arubapec.it e fax 0521/1621640) in virtù di procura rilasciata in calce al presente ricorso,

RICORRE CONTRO

- **REGIONE MARCHE**, (C.F. 80008630420), in persona del Presidente, legale rappresentante pro-tempore, con sede in 60125 Ancona, Via Gentile da Fabriano n. 9;
- **MINISTERO DELLA SALUTE**, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

AVV. FABIO MEZZADRI
Via D'Azeglio 23 – 40125 PARMA
Tel. +39 0521.208500 – Fax +39 0521.207720
fabioimezzadri@studiomezzadri.it

Avv. Luca de Riso di Carpinone
Strada XXII Luglio 16, 43121 Parma
Tel. 347/1204565 – Fax 0521/1621640
fabioimezzadri@pec.studiomezzadri.it

difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;

- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;

- **CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI PERMANENTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCIE AUT. TRENTO E BOLZANO**, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;

E NEI CONFRONTI DI

- **LOHMANN&RAUSCHER S.R.L.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in 35131 Padova, Via Edoardo Plinio Masini n. 2.

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA E/O ADOZIONE

DI ALTRA OPPORTUNA MISURA CAUTELARE E PREVIA

REMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE

COSTITUZIONALE,

- del Decreto n. 52 del 14 dicembre 2022, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e sul sito della Regione medesima il successivo 15 dicembre 2022, a firma del Direttore del Dipartimento Salute, dott. Armando Marco Gozzini, avente ad oggetto “*Articolo 9 ter del*

D.L. 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. *Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale 216*", con cui la Regione Marche ha determinato gli oneri di ripiano della spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 da versare "entro e non oltre 30 giorni dalla presente pubblicazione" dallo stesso Decreto (il "Provvedimento"), con rispettivi allegati in particolare: del "Documento istruttorio" a firma del Responsabile del Procedimento, dott. Luigi Patregnani, richiamato nelle premesse del Provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale; dell'Allegato A al predetto Provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, con cui la Regione Marche ha indicato il ripiano complessivamente dovuto, dalla ricorrente a titolo di payback per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e del documento recante le modalità di versamento degli importi dovuti, **(doc. 1)**;

- della comunicazione del 14.12.2022, a firma del dott. Luigi Patregnani, avente ad oggetto "riscontro alla richiesta accesso atti pay back dispositivi medici DM 6.7.2022" **(doc. 2)**;

- delle determinate dei Direttori Generali degli Enti del servizio sanitario regionale, per quanto occorrer possa, di contenuto allo stato non conosciuto, con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, come previsto dall'art. dell'articolo 3 del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 elencate nel provvedimento regionale;

- della nota esplicativa del Ministero della Salute Direzione Generale della programmazione sanitaria, che definisce il procedimento utilizzato per il calcolo del ripiano della spesa per l'acquisto dei dispositivi medici e con cui definisce le modalità con le quali è stata calcolata la quota di payback dovuta (doc. 3);

- oltre che dei seguenti atti e provvedimenti aventi carattere generale, quali atti presupposti e comunque strettamente connessi:

- **Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022 con relativi allegati,** avente ad oggetto *“Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018,”* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022 (doc. 4);

- **Decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022,** avente ad oggetto *“Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018,”* (Linee

AVV. FABIO MEZZADRI
Via D'Azeglio 23 – 40125 PARMA
Tel. +39 0521.208500 – Fax +39 0521.207720
fabioimezzadri@studiomezzadri.it

Avv. Luca de Riso di Carpinone
Strada XXII Luglio 16, 43121 Parma
Tel. 347/1204565 – Fax 0521/1621640
fabioimezzadri@pec.studiomezzadri.it

Guida), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022 (doc. 5);

- l'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto dal Governo, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018 (doc. 6);

- Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante *“Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”* (doc. 7);

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o consequenziale, ancorché non noto negli estremi e nel contenuto, a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere alla Società di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa, ivi inclusa, ove occorrer possa, l'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022.

FATTO

La ricorrente è una società che svolge la propria attività nel campo della produzione e commercializzazione di dispositivi medici.

A seguito di regolari procedure ad evidenza pubblica con Bando di gara, rispettose dei principi in materia di scelta del contraente indette dalla Regione o per essa dai singoli Enti del Servizio sanitario, l'odierna ricorrente si aggiudicava diversi contratti di fornitura di dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ed in adempimento di tali contratti forniva regolarmente alle amministrazioni /aziende sanitarie, che ne facevano richiesta, numerosi dispositivi medici ricevendone in cambio il pagamento ai prezzi stabiliti nei relativi capitolati e/o convenzioni.

Tali forniture venivano regolarmente saldate da parte degli Enti interessati alle scadenze pattuite.

In data 15 dicembre 2022 l'odierna ricorrente riceveva una comunicazione del Direttore Generale dell'Assessorato Sanità con la quale veniva resa edotta che in forza di un decreto del Direttore del dipartimento salute, qui impugnato, era stata inserita in un elenco di aziende fornitrici di dispositivi medici le quali dovevano provvedere al ripiano del disavanzo di gestione della **Regione Marche** in materia sanitaria, in virtù di una procedura meglio nota come "Payback", che detta le regole con le quali le aziende fornitrici di dispositivi medicali sarebbero tenute a compartecipare allo sforamento dei tetti regionali di spesa sanitaria.

La determina, qui impugnata, contiene l'elenco delle aziende fornitrici, tra le quali figura l'odierna ricorrente, e gli importi del ripiano suddivisi per anno (2015, 2016, 2017 e 2018) nella misura di Euro 4.786,98 per l'anno 2015, Euro 5.164,69 per l'anno 2016, Euro 6.115,89 per l'anno 2017 e Euro 5.780,65 per l'anno 2018, e così per complessivi

AVV. FABIO MEZZADRI
Via D'Azeglio 23 – 40125 PARMA
Tel. +39 0521.208500 – Fax +39 0521.207720
fabioimezzadri@studiomezzadri.it

Avv. Luca de Riso di Carpinone
Strada XXII Luglio 16, 43121 Parma
Tel. 347/1204565 – Fax 0521/1621640

fabioimezzadri@pec.studiomezzadri.it

Euro 21.848,21, entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso Provvedimento sul sito istituzionale della Regione Marche.

DIRITTO

Quadro normativo e regolamentare sul quale si fonda la procedura nota con il nome di “Pay Back”.

Preliminarmente è opportuno dare conto del quadro normativo sul quale si fonda la procedura ormai nota con il termine di “Payback”.

Il **decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78**, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'art. 11 (Controllo della spesa sanitaria), dettando disposizioni in materia di controllo della spesa sanitaria.

Successivamente, il **decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98**, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in particolare **all'art. 17, comma 1, lettera c) e comma 2**, introduce delle misure di controllo e razionalizzazione della spesa sostenuta direttamente dal Servizio Sanitario nazionale per acquisti di beni e servizi in ambito sanitario e in particolare introduceva un tetto di spesa annuo per l'acquisto dei dispositivi medici, sia a livello nazionale che a livello di ogni singola regione, riferito rispettivamente al fabbisogno sanitario nazionale standard e al fabbisogno sanitario regionale standard, di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. Tale normativa disponeva che l'eventuale superamento del tetto di spesa sarebbe stato a carico delle Regioni.

Il **decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95**, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, introduce misure di razionalizzazione e riduzione della

spesa sanitaria e, in particolare, all'art. 15, comma 13, lettere a), b) ed f), ridetermina il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nella misura del 4,8% a decorrere dall'anno 2014, rifissato poi al 4,4% dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 art.1, comma 131, lettera b);

Il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, ed in particolare l'art. 9-ter, come modificato dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in tema di “Razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci” prevede:

- al comma 8, che il superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale per l'acquisto di dispositivi medici, rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell'IVA, è dichiarato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre di ogni anno;

al comma 9, che l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale è (sia) posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017; e che ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio Sanitario regionale; le modalità procedurali del ripiano sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito Accordo in

AVV. FABIO MEZZADRI
Via D'Azeglio 23 – 40125 PARMA
Tel. +39 0521.208500 – Fax +39 0521.207720
fabioimezzadri@studiomezzadri.it

Avv. Luca de Riso di Carpinone
Strada XXII Luglio 16, 43121 Parma
Tel. 347/1204565 – Fax 0521/1621640
fabioimezzadri@pec.studiomezzadri.it

sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

E' intervenuta poi la **legge 30 dicembre 2018 n. 145** (legge di bilancio 2019) che all'art. 1, comma 557, disponendo che il superamento del tetto venisse certificato da un decreto del Ministero della Salute e prevedendo l'obbligo per le aziende di indicare in modo separato il costo del bene e il costo del servizio.

Seguiva la Circolare del Ministero della Salute prot. 22413 del 29.07.2019, chiedeva agli assessorati regionali della sanità un prospetto riepilogativo del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici, registrato nei modelli CE, relativo al periodo dal 2015 al 2018 e nel novembre 2019 venivano conclusi due accordi in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, con i quali si definivano **retroattivamente**, i tetti regionali per gli anni 2015-2018, rinviando il completamento della procedura a successivi provvedimenti attuativi.

Il **Decreto 6 luglio 2022 del Ministro della Salute**, recante *“Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”* pubblicato in G.U. Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 ha:

- certificato il superamento del tetto della spesa per dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascun anno, come risultanti dal modello CE consolidato regionale alla voce BA0210, Dispositivi medici del modello di rilevazione del conto economico;

- quantificato, per ciascuna regione, la quota di ripiano del superamento del tetto di spesa complessivamente posta a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi medici, sulla base di quanto già definito dall'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ovvero per un importo pari al 40% dello sforamento per l'anno 2015, al 45% dello sforamento per l'anno 2016 e al 50% dello sforamento a decorrere dall'anno 2017;

- nel caso della Regione Marche il ripiano è stato quantificato nella somma di Euro 25.038.405,00 per l'anno 2015, euro 29.242.065,00 per l'anno 2016, euro 38.801.593,00 per l'anno 2017 ed euro 43.507.816,00 per l'anno 2018.

Il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. Decreto Aiuti-bis), convertito nella legge 21 settembre 2022, n. 142, all'art. 18, rubricato “Accelerazione delle procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e dei tetti di spesa farmaceutici”, al comma 1 ha modificato il sopra richiamato decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, aggiungendo dopo il comma 9 dell'articolo 9-ter, il seguente comma 9-bis che stabilisce quanto segue:

«In deroga alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, dichiarato con il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, le regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende

AVV. FABIO MEZZADRI
Via D'Azeglio 23 – 40125 PARMA
Tel. +39 0521.208500 – Fax +39 0521.207720
fabioimezzadri@studiomezzadri.it

Avv. Luca de Riso di Carpinone
Strada XXII Luglio 16, 43121 Parma
Tel. 347/1204565 – Fax 0521/1621640
fabioimezzadri@pec.studiomezzadri.it

fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali. Le regioni e le province autonome effettuano le conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022 e, in sede di verifica da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 23 marzo 2005, ne producono la documentazione a supporto. Le aziende fornitrici assolvono ai propri adempimenti in ordine ai versamenti in favore delle singole regioni e province autonome entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali. Nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al presente comma, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare. A tal fine le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministero della salute apposita relazione attestante i recuperi effettuati, ove necessari.».

Successivamente è intervenuto il **Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022**, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, con il quale sono state definite le modalità procedurali per la definizione

dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, in applicazione dell'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.

In particolare all'art. 3 “Attività attribuite agli enti dei Servizi sanitari regionali e delle province autonome” si stabilisce quanto segue:

- comma 1: in caso di superamento del tetto di spesa regionale o di una provincia autonoma, ai fini della determinazione del fatturato di ciascuna azienda fornitrice, gli enti del Servizio Sanitario regionale o provinciale procedono alla ricognizione delle fatture correlate ai costi iscritti alla voce “BA0210 – Dispositivi medici” del modello CE consuntivo dell'anno di riferimento del superamento del tetto di spesa regionale o provinciale per gli importi contabilizzati alla voce “BA0210”;

- comma 2: I medesimi enti di cui al comma 1, conseguentemente, calcolano il fatturato annuo di ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici al lordo dell'IVA, come somma degli importi delle fatture riferite ai dispositivi medici contabilizzati nel modello CE alla voce “BA0210 – Dispositivi medici” del modello CE consuntivo dell'anno di riferimento;

- comma 3: Entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale 6 luglio 2022, i direttori generali, i commissari straordinari aziendali ovvero i commissari liquidatori, ove operanti, degli enti di cui al comma 1, con propria deliberazione, qualora gli enti non vi abbiano ancora provveduto, effettuano la validazione e certificazione del fatturato relativo all'anno di riferimento per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, calcolato secondo le disposizioni di

cui ai commi 1 e 2; la deliberazione è quindi trasmessa contestualmente alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza;

ed all'art. 4 “Attività attribuite alle regioni ed alle province autonome” si stabilisce quanto segue:

- comma 1. A seguito di quanto previsto nell'articolo 3, le regioni e le province autonome interessate verificano la coerenza del fatturato complessivo indicato nelle deliberazioni aziendali di cui all'art. 3, comma 3, con quanto contabilizzato nella voce “BA0210 – Dispositivi medici” del modello CE consolidato regionale (999) dell'anno di riferimento;

- comma 2. Al termine della verifica di cui al comma 1, entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale 6 luglio 2022, i direttori generali degli assessorati alla salute delle regioni e delle province autonome, o il commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario per le regioni commissariate, con proprio decreto individuano l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti, calcolati sulla base dell'incidenza percentuale di cui all'articolo 2, comma 2, fino a concorrenza della quota complessiva di ripiano individuata con il decreto 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216;

- comma 3. Con il medesimo decreto regionale o provinciale di cui al comma 2, sono individuate le modalità procedurali per il versamento delle somme da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici, da effettuarsi entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione dello stesso

decreto di cui al comma 2 sul proprio sito istituzionale regionale o provinciale;

La circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019 aveva già previsto, come si è detto, una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015, 2016, 2017 e 2018;

A seguito della ricognizione avviata, ciascun Direttore Generale delle Aziende sanitarie regionali adottava le delibere con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici.

In considerazione di ciò la Regione Marche ha ritenuto, con il provvedimento qui impugnato, **di individuare l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e le relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolate per ciascuna azienda in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio Sanitario regionale**, come risulta dagli allegati, che formano parte integrante della stessa delibera e tra i quali figura anche l'odierna ricorrente.

Il provvedimento regionale impugnato e la richiesta di pagamento effettuata, nonché tutti gli atti impugnati che ne costituiscono il presupposto logico e/o giuridico sono totalmente illegittimi, e come tali dovranno essere annullati, in tutto o in parte, per i seguenti:

MOTIVI

Eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 18 del Decreto Legge del 9 agosto 2022 n. 115, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142. (di seguito, il “D.L. 115/2022” o “Decreto Aiuti bis”) e dell'art. 9 ter, comma 8, 9 e 9 bis del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125 (di seguito, il “D.L. 78/2015”) per contrasto e palese violazione degli art.li 3, 23, 32, 41, 53, 77, 97 e degli art. 10, comma 1, e 117, comma 1, della Costituzione con conseguente richiesta di remissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Preliminarmente l'odierna ricorrente intende proporre eccezione di illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 18 del Decreto Aiuti bis e delle norme contenute negli art.li 9 ter, commi 8, 9 e 9 bis del D.L. 78/2015 in relazione agli artt.li, 3, 23, 32, 41, 42, 53, 77, 97 e degli art. 10, comma 1, e 117, comma 1, della Costituzione, con conseguente richiesta di remissione degli atti alla Corte Costituzionale.

In particolare l'art. 9 ter del d.l. 78/2015 comma 9, allorché dispone che l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale debba essere posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017 e che ciascuna azienda fornitrice concorra alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di

dispositivi medici a carico del Servizio Sanitario regionale e che le modalità procedurali del ripiano siano definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Non solo ma anche nella parte in cui prevede che le aziende fornitrici di dispositivo medici adempiano all'obbligo del ripiano entro 30 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali e che, nel caso in cui le aziende non adempiano all'obbligo, possano essere compensati fino all'intero ammontare con i debiti per acquisti di dispositivi medici.

Palese non solo l'iniquità di tali previsioni legislative ma anche la loro illegittimità costituzionale, in riferimento a diversi principi e diritti costituzionalmente tutelati.

La prima doglianza riguarda la violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza sancito dall'art. 3 della nostra Costituzione.

Le norme impugnate prevedono infatti un illegittimo concorso delle aziende private, che hanno fornito materiale biomedicale alle aziende sanitarie operanti sul territorio regionale, nel provvedere a ripianare l'eventuale sfioramento del tetto di bilancio del settore sanitario delle regioni, in particolar, per quanto qui di interesse, della **Regione Marche**.

Tali norme appaiono *ictu oculi* incostituzionali.

Al di là della totale opacità del sistema di calcolo previsto normativamente, che non permette di valutare le modalità di calcolo del suddetto sfioramento, né di controllare le procedure con cui le somme

vengono conteggiate per ogni singola azienda, non essendo verificabile, né l'entità del materiale erogato da ogni singolo fornitore, né tantomeno il fatturato di ciascun operatore, preso a parametro per calcolare quanto ciascuno sia tenuto a rifondere, è lo stesso principio che impone “il dovere di ripianamento” ad opera di privati, ad apparire totalmente incostituzionale.

Il sistema, meglio noto come “pay back”, è un illegittimo sistema di “tassazione”, che obbliga le aziende, che hanno regolarmente fornito materiali biomedicali a seguito di regolare aggiudicazione di un bando di gara, a dover ripetere parte delle somme che hanno ricevuto in pagamento per le forniture effettuate e regolarmente consegnate alle aziende sanitarie presenti nel territorio regionale, attraverso un calcolo effettuato a posteriori, ed a distanza di diversi anni. Nel caso di specie, vengono infatti richieste somme relative agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

Il fatto che il Legislatore abbia previsto un tetto al bilancio del settore sanitario, sia a livello nazionale, che a livello regionale, è cosa più che legittima ed anzi pienamente condivisibile, ma ciò che non è accettabile è che parte dello sforamento sia stato posto a carico di soggetti privati, che non solo non hanno concorso a crearlo ma nemmeno erano nella condizione di poterlo impedire, e ciò è contro ogni logica o ragionevolezza, oltre che lesivo dei principi cardine di uno stato di diritto.

L'odierna ricorrente infatti, al pari peraltro di tutte le altre aziende fornitrici di materiale medicale, non aveva e non ha attualmente alcuna possibilità di controllare l'andamento del budget annuale regionale in materia di spesa sanitaria, né alcuno strumento per verificare l'eventuale

AVV. FABIO MEZZADRI
Via D'Azeglio 23 – 40125 PARMA
Tel. +39 0521.208500 – Fax +39 0521.207720
fabioimezzadri@studiomezzadri.it

Avv. Luca de Riso di Carpinone
Strada XXII Luglio 16, 43121 Parma
Tel. 347/1204565 – Fax 0521/1621640
fabioimezzadri@pec.studiomezzadri.it

raggiungimento del tetto massimo di spesa e quindi per prevenire l'eventuale sforamento, essendo i dati di spesa, che concorrono poi a formare lo sforamento del tetto di spesa regionale, in possesso solo delle aziende sanitarie che effettuano gli acquisti presso tantissimi fornitori.

Questi ultimi non possono essere a conoscenza dei beni venduti dai concorrenti, né essere a conoscenza dell'ammontare dei beni che ciascuna impresa fattura alle aziende sanitarie.

Tutti gli atti degli Enti e delle aziende sanitarie citati nel provvedimento del Direttore generale, attraverso le quali sarebbe stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sono atti sottratti all'esame ed al contraddittorio con l'odierna ricorrente e con le aziende tenute al ripiano dei costi. Per l'odierna ricorrente non vi è alcuna possibilità di controllare tali importi, né tanto meno di fare eventuali osservazioni alle "certificazioni", che restano quindi atti unilaterali dell'Amministrazione, non conosciuti e mai offerti in comunicazione.

Forse nemmeno la stessa Regione è in grado di monitorare quanto le singole aziende sanitarie presenti sul territorio regionale stanno spendendo annualmente per l'acquisto di dispositivi biomedicali, tanto che anch'essa non riesce a prevenire lo sforamento, ed infatti i dati sono acquisiti solo a posteriori, come da atto la stessa Regione Marche nel provvedimento qui impugnato.

Le singole aziende non sarebbero comunque in grado, anche utilizzando la massima diligenza, di conoscere tali dati, poiché è per loro

assolutamente impensabile conoscere gli importi delle commesse fornite dagli operatori concorrenti.

Ma vi è di più, ammesso e non concesso che per mera ipotesi di scuola, stante l'oggettiva impossibilità di conoscere tali dati, le stesse aziende fornitrici ne fossero a conoscenza e potessero quindi monitorare l'andamento della spesa sanitaria regionale, accorgendosi che il tetto è prossimo allo sfioramento, non potrebbero comunque rifiutarsi di fornire il materiale loro ordinato, senza esporsi ad un contenzioso per inadempimento ed, ancor peggio, ad una possibile denuncia per interruzione di pubblico servizio.

Appare all'evidenza l'illegittimità di un tale meccanismo che obbliga le aziende fornitrici che hanno regolarmente adempiuto alle loro obbligazioni di consegna delle forniture regolarmente ordinate e regolarmente saldate al prezzo di gara, a dover ripetere, a posteriore e a distanza di molti anni, come nel caso di specie, parte di quanto hanno incassato e quindi del prezzo per cause (lo sfioramento del tetto di spesa) a loro non imputabili. Esso è assolutamente discriminatorio in relazione alle aziende che riforniscono la pubblica amministrazione in altri e diversi settori.

Si pensi per citarne alcuni ai lavori pubblici o alle forniture di tutti i materiali in tutti gli altri settori diversi da quello sanitario.

Non si comprende infatti la ragionevolezza di un sistema che impone solo ad alcune aziende, quelle che forniscono dispositivi medici, il dovere di ripianare lo sfioramento del debito pubblico mentre altre aziende che operano in settori diversi si pensi, come si è detto, alle opere pubbliche

non sono assolutamente tenute a ripianare eventuali sforamenti dei tetti di spesa, ammesso e non concesso che tali tetti vi siano negli altri settori diversi da quello sanitario.

Un norma di legge che impone un siffatto onere appare ictu oculi contraria al principio di uguaglianza e di ragionevolezza sancito e tutelato dalla Carta costituzionale.

Ma la norma è in violazione anche **dell'art. 23** della costituzione che dispone come nessuna prestazione patrimoniale possa essere imposta se non in base alla legge.

In base alla riserva di legge posta dall'art. 23 della Cost. le prestazioni imposte non possono sorgere da provvedimenti amministrativi richiedendo una apposita previsione di legge, anche in ordine alla predeterminazione dell'autorità competente, del tipo di provvedimento in forza del quale possono essere stabilite e dei criteri per la determinazione del relativo importo.

La norma contenuta nel decreto rimanda ad atti unilaterali delle singole aziende sanitarie coinvolte ed alla Regione la certificazione dello sforamento di spesa, senza tuttavia porsi il problema che nel rapporto contrattuale tali enti sono in palese conflitto di interessi.

Infatti le singole aziende sanitarie e la Regione stessa sono da un lato i soggetti che dovrebbero controllare che le rispettive ordinazioni siano conformi ai budget, ma dall'altro sono anche i soggetti che pongono a carico dei fornitori, ai quali hanno ordinato i materiali, l'onere di ripianare il loro sforamento di bilancio, calcolando quanto materiale ciascuna azienda ha fornito e quanto esso abbia inciso sullo sforamento

totale, con buona pace per il principio di terzietà, che dovrebbe sempre caratterizzare un soggetto controllore, che volesse essere imparziale ma anche apparire tale.

Gli unici responsabili dello sfornamento, se di responsabilità si deve parlare, saranno solo coloro che avendo un budget di spesa ben delineato, effettuano, o meglio hanno effettuato, ordinativi ai fornitori oltre tale budget, inducendo pertanto in errore gli stessi fornitori, che però hanno regolarmente adempiuto le loro obbligazioni.

Tale iniqua disposizione, non solo è in violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza, imponendo ad un gruppo di soggetti privati (le imprese farmaceutiche) un onere di concorrere al ripianamento del debito pubblico, ma viola altresì l'art. 53 della nostra Costituzione, il quale espressamente stabilisce che ciascun soggetto, sia essa persona fisica che giuridica, è tenuto a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva.

Risulta parimenti evidente che la norma in esame, nel porre a carico solo di alcuni, (nella fattispecie le imprese farmaceutiche), il ripianamento dello sfornamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e quindi di parte della spesa pubblica, finisce per gravare solo su alcuni soggetti privati, che già contribuiscono, mediante la propria quota di tassazione, al finanziamento della spesa pubblica sanitaria, con somme ulteriori rispetto a quelle già versate, anziché gravare sulla fiscalità generale, come sarebbe più coerente, secondo il principio contributivo enunciato nell'art. 53 della Carta fondamentale.

La norma qui impugnata viola anche il principio sancito dall'art. 97 Costituzione, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni debbano assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Appare evidente come la norma sia irrimediabilmente affetta da irragionevolezza e sia conseguentemente in contrasto con tale precetto, addossando lo sforamento del tetto della spesa farmaceutica di enti territoriali, come le Regioni, alle aziende fornitrici. La norma impugnata finisce con il violare proprio il precetto costituzionale, che vorrebbe tutelare, posto che sostanzialmente induce una de-responsabilizzazione delle pubbliche amministrazioni, nell'obbligo di perseguire l'equilibrio del bilancio, posto dallo stesso art. 97 C. come obiettivo primario.

Non solo, tale norma viola anche il legittimo affidamento di ogni azienda fornitrice, ivi compresa l'odierna ricorrente, nelle norme contrattuali sottoscritte, impedendo loro di tenere conto di tali esborsi nella programmazione della propria attività di impresa, con ciò violando il diritto di iniziativa economica privata tutelato dall'art. 41 della Costituzione.

Tale esborso di denaro imprevisto ed imprevedibile che diviene attuale solo oggi, in forza della delibera regionale qui impugnata, è riferibile agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e quindi va ad incidere sui bilanci di tutte le imprese di settore in modo irragionevole ed in particolare sulle medie e piccole aziende come l'odierna ricorrente, per la quale la richiesta di un ingente contributo a posteriori e peraltro non previsto nel momento in cui l'offerta in gara è stata formulata, incide

AVV. FABIO MEZZADRI
Via D'Azeglio 23 – 40125 PARMA
Tel. +39 0521.208500 – Fax +39 0521.207720
fabioimezzadri@studiomezzadri.it

Avv. Luca de Riso di Carpinone
Strada XXII Luglio 16, 43121 Parma
Tel. 347/1204565 – Fax 0521/1621640
fabioimezzadri@pec.studiomezzadri.it

pesantemente sulla sostenibilità dei bilanci aziendali, tanto che rischia di incidere negativamente sulla stessa possibilità di continuare ad esercitare la propria attività economica.

Tale norma viola anche i principi dell'ordinamento internazionale, della Carta Europea dei diritti dell'Uomo e di riflesso anche degli **art. 10, comma 1, e 117, comma 1** i quali prevedono che il nostro ordinamento si conformi alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute e che la potestà legislativa venga esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto non solo della nostra Costituzione ma anche dai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

La normativa comunitaria non permette di operare una siffatta discriminazione tra soggetti privati, né un tale sistema per il ripianamento della spesa sanitaria è presente in altri paesi della comunità europea.

Tale normativa viola altresì **l'art. 32** della stessa Costituzione, posto a presidio della tutela della salute pubblica come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività, riconoscendo cure gratuite a coloro che sono indigenti.

Ebbene la tutela della salute pubblica è posta seriamente a rischio da un siffatta normativa, quale quella introdotta dal Decreto 78/2015, perché è evidente che, nel caso in cui la norma non fosse espunta dall'ordinamento, si correrebbe il serio rischio che tutte le imprese fornitrici di dispositivi medici omettano, nel futuro, di partecipare ai bandi di gara, e quindi non si aggiudichino più gli appalti di fornitura di dispositivi medici, il che provocherebbe la paralisi del Sistema Sanitario Nazionale, con grave nocumento per tutti i cittadini, in particolare dei più

deboli, che sono quelli a cui la norma costituzionale principalmente rivolge tutela.

Se infatti all'epoca in cui furono sottoscritti i contratti di fornitura dei dispositivi medici all'esito di procedure di gara che già erano basate, giova ricordarlo, sul criterio dell'offerta con il prezzo più basso o economicamente più vantaggiosa, criteri che hanno proprio la funzione del contenimento della spesa pubblica, le offerte permettevano comunque dei margini, anche se assai ridotti, con il sistema del "payback" tali offerte non sono più economicamente sostenibili, con l'aggravante che tale insostenibilità viene scoperta a posteriori quando non si ha nemmeno più la possibilità di sottrarsi a tali contratti.

Il "sistema" pone delle forti criticità anche sotto l'ulteriore profilo.

Molto spesso non è possibile scorporare il costo del servizio da quello del prodotto, come impone la normativa, ed è comunque impossibile effettuarlo per le forniture degli anni 2015, 2016 e 2017, in quanto l'obbligo di fatturazione separata di tali voci è stata normativamente introdotta solo nell'anno 2018.

2° Mezzo: Violazione e falsa applicazione degli art.li 3, 23, 32, 41, 53, 77, 97 e degli art. 10, comma 1, e 117, comma 1, della Costituzione; Violazione degli art.li 1, 3, 7, 8, 9, 10 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. ed in particolare per violazione del principio di legalità, di trasparenza e di buon andamento. Eccesso di potere per difetto di motivazione, falso presupposto di fatto e di diritto, travisamento dei fatti, omessa e/o insufficiente istruttoria, omessa valutazione di circostanze favorevoli agli interessati,

illogicità manifesta, irrazionalità e/o arbitrarietà e/o contraddittorietà dei criteri seguiti e delle scelte adottate.

Le già illustrate criticità delle norme contenute nel Decreto 78/2015 e sue modificazioni ai precetti costituzionali si riverberano inevitabilmente anche, ed anzi a maggior ragione, sul Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 e sul Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, entrambi impugnati con il presente ricorso, quali atti presupposti e comunque strettamente connessi con gli atti della Regione, parimenti impugnati. Entrambi gli atti sono infatti affetti da illegittimità derivata discendendo da disposizioni di legge ritenute viziate di incostituzionalità.

Gli stessi atti scontano peraltro anche vizi propri dell'atto amministrativo, ancorché siano atti amministrativi aventi carattere generale.

Tutte le censure di incostituzionalità sopra esposte e riferite agli atti normativi, debbono valere e debbono intendersi pertanto riferite anche agli atti amministrativi generali impugnati oltre che agli atti dei direttori regionali con i quali le Regioni chiedono il pagamento alle singole aziende fornitrici, ivi compresa l'odierna ricorrente.

Il decreto 6 luglio 2022 (art. 1) è finalizzato alla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai centri di costo rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni, quantificando nelle tabelle allegate al decreto stesso, il superamento del

tetto e la quota complessiva di ripiano per ciascuna regione, che dovrà poi essere posta a carico delle singole aziende fornitrici.

Tale procedimento è stato disposto unilateralmente, senza la previsione alcuna partecipazione delle aziende interessate. Non solo ma non si da nemmeno conto dei criteri seguiti per la certificazione eseguita, così come non sono noti i conteggi eseguiti dal Ministero per addivenire a decretare lo sfioramento. In disparte il fatto che già il tetto sia nazionale che regionale fissato al 4,4, per cento del fabbisogno sanitario regionale standard è assolutamente arbitrario e certamente opinabile, basandosi su di una stima certamente non scevra da illogicità, tanto è vero che alla prova dei fatti, almeno a quanto affermato dallo stesso Ministero, tale tetto sarebbe risultato non sufficiente e quindi non correttamente calcolato, dando infatti luogo allo sfioramento per tutti gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

Certamente muovendo da premesse sbagliate, quale quella dell'aver fissato un tetto di spesa errato, che non tenesse conto del reale fabbisogno di dispositivi medici da parte del comparto sanitario nazionale e regionale, si è giunti a risultati ancora più errati, quali quelli di dover imporre ai privati fornitori le conseguenze dell'errata previsione e, ancor peggio, della mala gestione dei fondi stessi.

Anche il criterio e le modalità procedurali attraverso le quali è stato effettuato il ripiano a carico delle singole imprese contenute nel Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 (c.d. linee guida) sono viziate sotto molteplici profili.

Le predette linee guida infatti e conseguentemente la determinazione dirigenziale della Regione, che ne è diretta attuazione prevedono che il fatturato annuo di ciascuna azienda debba essere dedotto dagli importi delle fatture riferite ai dispositivi medici contabilizzati alla voce “BA0210 – Dispositivi medici”.

Tale voce però non prova nulla in relazione all'effettivo sfioramento della singola azienda e quindi anche dell'odierna ricorrente.

Infatti, in tesi, potrebbe verificarsi il caso che una sola azienda abbia sfiorato il budget con un dispositivo, mentre le altre siano state all'interno del loro budget, vendendo le aziende fornitrici prodotti tra loro diversi e soprattutto potendo esistere aziende che hanno a loro volta fornito alle aziende sanitarie che non hanno sfiorato alcun tetto di spesa e che quindi non compaiono pertanto nell'elenco stilato dalla Regione ma hanno concorso a produrre il superamento del tetto massimo.

L'iniquità di un “meccanismo” di calcolo dello sfioramento che non tenga conto delle singole forniture, mettendo le aziende sullo stesso piano, in relazione al ripianamento dello sfioramento è completamente illogico ed irrazionale, oltre che violare la parità di trattamento tra le stesse aziende.

Il parametro del fatturato è infatti criterio assai opinabile, oltre che molto poco trasparente, non essendoci alcuna possibilità per la ricorrente di controllare il fatturato delle concorrenti o comunque la correttezza dei calcoli effettuati dalle singole aziende sanitarie ma anche sullo stesso controllo operato dalla Regione.

Tale procedimento viola tutte le norme poste a presidio della trasparenza, della legalità e del buon andamento dell'agire amministrativo previste dalla Legge 241 del 1990. Vi è sicuramente la violazione di tutte le norme a presidio dell'istruttoria e della partecipazione delle singole imprese fornitrici, che non sono state poste in grado di controllare la correttezza dell'operato delle singole aziende sanitarie, nel controllo delle fatture delle singole aziende fornitrici, né tantomeno vi è stata la possibilità di controllare la corrispondenza tra tali conteggi e la somma operata dalla Regione e posta a fondamento della richiesta di ripianamento inviata all'odierna ricorrente. Non sono stati rispettati nemmeno i più basilari principi del giusto procedimento.

ISTANZA PER L'OTTENIMENTO DELLA MISURA CAUTELARE

Per tutte le considerazioni sopra svolte si chiede, ai sensi dell'art. 55 del C.P.A., che in via preliminare, visto il pregiudizio grave ed irreparabile che l'odierna ricorrente subirebbe nelle more della definizione del giudizio di merito dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, che comportano il pagamento di ingenti somme di denaro, che venga disposta la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, e che comunque venga adottato dall'Ill.mo Collegio ogni idoneo provvedimento interinale e cautelare che consenta di preservare gli effetti dell'eventuale decisione di merito.

1. Fumus boni iuris.

Per quanto concerne l'esistenza del "*fumus boni iuris*" esso risulta da tutte le considerazioni già ampiamente svolte nei motivi di ricorso.

2. Pregiudizio grave ed irreparabile.

Per quanto concerne l'esistenza nella presente fattispecie del "**pregiudizio grave ed irreparabile**", posto dalla norma quale presupposto per l'ottenimento della richiesta misura cautelare, basterà ricordare il grave pregiudizio che verrebbero a subire l'odierna ricorrente nel dover pagare un somma ingente di euro **21.848,21**, trattandosi di una piccola azienda che verrebbe ad essere in grave difficoltà da un siffatto esborso non programmato e assolutamente non prevedibile.

Tale pericolo, comune a tantissime aziende del settore, come dimostra la rilevanza e l'eco mediatica che il problema ha avuto negli ultimi tempi anche a livello nazionale, è stato colto dallo stesso Governo nazionale che ha emanato, con urgenza, il decreto legge 11 gennaio 2023 n. 4, (disposizioni urgenti in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici), con il quale ha sostituito le parole "entro 30 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali" con le parole "entro il 30 aprile 2023", sospendendo pertanto normativamente il termine per il pagamento originariamente previsto in 30 giorni dalla pubblicazione dei diversi provvedimenti regionali fino al 30 aprile 2023.

Nonostante tale sospensione permane però immutata l'esigenza cautelare, poiché il presente ricorso non verrà certamente definito entro la data del 30 aprile e quindi dal 1 maggio la delibera regionale riacquisterà

efficacia esecutiva, obbligando l'odierna ricorrente a provvedere al pagamento immediato di quanto alla stessa richiesta, in modo dalla stessa ritenuto illegittimo.

Per tutti i motivi sopra esposti,

SI CONCLUDE

Affinché **L'Ill.mo Tribunale**, in accoglimento del presente ricorso, **in via cautelare**: in accoglimento della sopra formulata istanza, voglia sospendere l'efficacia degli atti impugnati, ovvero emettere ogni provvedimento più idoneo a garantire gli effetti interinali del ricorso anche sotto forma di ordine di riesame dei criteri di calcolo all'Amministrazione resistente alla luce dei motivi esposti in ricorso;

nel merito: chiede, altresì, previa remissione degli atti alla Corte Costituzionale, per le motivazioni contenute nel corpo del ricorso, accertata l'illegittimità degli atti impugnati disporre l'annullamento degli stessi in tutto o in parte, nelle parti che si riterranno viziate, e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dalla odierna ricorrente alla Regione Marche per le causali di cui agli atti impugnati.

Con vittoria delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 del D.p.r 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che il presente ricorso ha valore indeterminabile e pertanto il contributo unico da versarsi è pari ad Euro 650,00.

In linea istruttoria si chiede fin d'ora, qualora il Collegio lo ritenesse utile, ex art. 65 C.p.a disporsi l'esibizione di tutti i documenti in possesso della Regione ed utilizzati per calcolare la somma intimata alla ricorrente, nonché disporre la verifica e/o idonea C.T.U. al fine di

AVV. FABIO MEZZADRI
Via D'Azeglio 23 – 40125 PARMA
Tel. +39 0521.208500 – Fax +39 0521.207720
fabioimezzadri@studiomezzadri.it fabioimezzadri@pec.studiomezzadri.it

Avv. Luca de Riso di Carpinone
Strada XXII Luglio 16, 43121 Parma
Tel. 347/1204565 – Fax 0521/1621640

meglio conteggiare gli importi dovuti dall'azienda ricorrente ripercorrendo, controllandoli, i calcoli tecnici operati dalla Regione per addebitare la somma finale ricavata ed addebitata pro quota a parte ricorrente.

Allo stato si producono:

- 1) Provvedimento, a firma del Direttore Generale, dott. Armando Marco Gozzini, n. 52 del 14.12.2022 e relativi allegati;
- 2) Comunicazione a firma del dott. Luigi Patregnani, trasmessa alla ricorrente a mezzo pec in data 15.12.2022;
- 3) Nota esplicativa del Ministero della Salute Direzione Generale della programmazione sanitaria;
- 4) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022 con relativi allegati;
- 5) Decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022;
- 6) Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto dal Governo, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;
- 7) Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019;


Parma, 8 febbraio 2023

Avv. Luca de Riso di Carpinone



Avv. Fabio Mezzadri





PROCURA ALLE LITI

La ditta **PHARMA EEC Srl**, P. I. 01620830347, corrente in 43126 Parma, Via Sartori n. 10, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore Sig. Franco Callegari, nato a Voghera (PV) il 02/08/1940, residente in Parma Via Langhirano n. 5, delega a rappresentarla e difenderla in ogni fase del presente giudizio, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio contro la Regione Marche, il Ministero della Salute ed altri eventuali soggetti resistenti e/o controinteressati, di opposizione ed esecuzione, e in grado d'appello, con ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di riassumere il processo interrotto, chiamare terzi in causa, riscuotere somme a qualsiasi titolo, nominare sostituti d'udienza, procuratori domiciliatari, nonché rinunciare agli atti del giudizio, con espressa facoltà di conciliare e transigere, **l'Avv. Fabio Mezzadri**, assicurato per la responsabilità professionale con AIG Europe Limited, polizza n. ICNF000001.017939, nel cui studio, sito in 43125 Parma Via D'Azeglio n. 23, dichiara di eleggere domicilio, congiuntamente e disgiuntamente **dall'Avv. Luca de Riso** con studio in 43121 Parma Strada XXII Luglio n. 16.

Dichiara infine di prestare il consenso al trattamento dei dati sensibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 del Dlg. 30.06.2003 n. 196, nei limiti necessari al compimento dell'incarico.

PHARMA EEC s.r.l.
IL PRESIDENTE
(FRANCO CALLEGARI)
(Pharma EEC Srl)

E' vera la firma:



(Avv. Fabio Mezzadri)

3
1780

1780


RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto avv. Fabio Mezzadri, procuratore ut supra, in virtù di autorizzazione, ai sensi e per gli effetti della legge n. 53/94, concessa con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma in data 17 febbraio 2009,

HO NOTIFICATO

per conto di **PHARMA ECC Srl** copia autentica del suesteso ricorso a;
- **REGIONE MARCHE**, (C.F. 80008630420), in persona del Presidente, legale rappresentante pro-tempore, con sede in 60125 Ancona, Via Gentile da Fabriano n. 9, previa iscrizione al n. 249 del mio registro cronologico ed ivi trasmettendone copia conforme per mezzo del servizio postale con Racc. a.r. nr. **78532170406-0** spedita dall'Ufficio postale di Parma Centro in data corrispondente a quella del timbro postale,

(avv. Fabio Mezzadri)



MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in 00186 Roma, via dei Portoghesi, 12, previa iscrizione al n. 250 del mio registro cronologico ed ivi trasmettendone copia conforme per mezzo del servizio postale con Racc. a.r. nr. **78532170405-9** spedita dall'Ufficio postale di Parma Centro in data corrispondente a quella del timbro postale,

(avv. Fabio Mezzadri)




- **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in 00186 Roma, via dei Portoghesi, 12, previa iscrizione al n. **251** del mio registro cronologico ed ivi trasmettendone copia conforme per mezzo del servizio postale con Racc. a.r. nr. **78532170404-8** spedita dall'Ufficio postale di Parma Centro in data corrispondente a quella del timbro postale,

(avv. Fabio Mezzadri)



- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in 00186 Roma, via dei Portoghesi, 12; previa iscrizione al n. **252** del mio registro cronologico ed ivi trasmettendone copia conforme per mezzo del servizio postale con Racc. a.r. nr. **78532170403-7** spedita dall'Ufficio postale di Parma Centro in data corrispondente a quella del timbro postale,

(avv. Fabio Mezzadri)



- **CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI PERMANENTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUT. TRENTO E BOLZANO**, in persona del



Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in 00186 Roma, via dei Portoghesi, 12, previa iscrizione al n. 253 del mio registro cronologico ed ivi trasmettendone copia conforme per mezzo del servizio postale con Racc. a.r. nr. 78532170402-5 spedita dall'Ufficio postale di Parma Centro in data corrispondente a quella del timbro postale,


(avv. Fabio Mezzadri)



- LOHMANN&RAUSCHER S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in 35131 Padova, Via Edoardo Plinio Masini n. 2, previa iscrizione al n. 254 del mio registro cronologico ed ivi trasmettendone copia conforme per mezzo del servizio postale con Racc. a.r. nr. 78764669490-4 spedita dall'Ufficio postale di Parma Centro in data corrispondente a quella del timbro postale,

(avv. Fabio Mezzadri)





REGISTRO CRONOLOGICO N. 252
 Atto n. PROV. CORSICANA spedito dall'ufficio PARMA CENTRO in data 13,02,2023 **Posteitaliane**
 indirizzato a C/O AVVOCATO STAGI via/piazza DSI PORTOGHESI 12 CAP 00186 Città ROMA Prov. ROMA

AVVENUTA CONSEGNA

(arrivare una sola casella)
 destinatario persona fisica
 destinatario persona giuridica
 data 16 FEB. 2023
 nelle mani di INP nome e cognome
 qualità di destinatario
 rappresentante legale
 curatore fallimentare
 domiciliatario (persona) domiciliatario (capo dell'ufficio)
 persona incaricata di ricevere le notificazioni
 ovvero:
 persona di famiglia convivente (anche temporaneamente)
 persona addetta alla casa
 persona al servizio del destinatario INP
 persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo e tenuta alla distribuzione della posta al destinatario
 ovvero:
 portiere dello stabile
 persona del ricevente 16 FEB. 2023
 ricevente non ha firmato il presente avviso per analfabetismo
 per incapacità fisica alla sottoscrizione
 per rifiuto, ma ha ritirato il plico firmando il registro di consegna
 comunicazione di avvenuta notifica con raccomandata
 data 16 FEB. 2023 in data 16 FEB. 2023
 firma dell'addetto INP

MANCATA CONSEGNA

per irreperibilità del destinatario
 per temporanea assenza del destinatario
 per rifiuto di nome e cognome
 del Piego
 di firmare i documenti attestanti la consegna
 in qualità di destinatario
 rappresentante legale
 curatore fallimentare
 domiciliatario (persona) domiciliatario (capo dell'ufficio)
 persona incaricata di ricevere le notificazioni
 ovvero:
 persona di famiglia convivente (anche temporaneamente)
 persona addetta alla casa
 persona al servizio del destinatario
 persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo e tenuta alla distribuzione della posta al destinatario
 ovvero:
 portiere dello stabile
 avvenuto deposito in data
 spedita comunicazione di avvenuta deposito con raccomandata n. in data
 firma dell'addetto

AVVENUTO RITIRO

in data
 firma del ricevente
 firma dell'addetto alla consegna
 atto non ritirato entro il termine di 10 giorni dalla data di spedizione della C.A.D. (comunicazione di avvenuto deposito)
 rispedito al mittente
 in data
 firma dell'addetto
 Timbro dell'ufficio
MODELLO 23L

REGISTRO CRONOLOGICO N. 253
 Atto n. CONFERMA STATO (SC 01) spedito dall'ufficio PARMA CENTRO in data 13,02,2023 **Posteitaliane**
 indirizzato a C/O AVVOCATO STAGI via/piazza DSI PORTOGHESI 12 CAP 00186 Città ROMA Prov. ROMA

AVVENUTA CONSEGNA

(arrivare una sola casella)
 destinatario persona fisica
 destinatario persona giuridica
 data 16 FEB. 2023
 nelle mani di INP nome e cognome
 qualità di destinatario
 rappresentante legale
 curatore fallimentare
 domiciliatario (persona) domiciliatario (capo dell'ufficio)
 persona incaricata di ricevere le notificazioni
 ovvero:
 persona di famiglia convivente (anche temporaneamente)
 persona addetta alla casa
 persona al servizio del destinatario INP
 persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo e tenuta alla distribuzione della posta al destinatario
 ovvero:
 portiere dello stabile
 persona del ricevente 16 FEB. 2023
 ricevente non ha firmato il presente avviso per analfabetismo
 per incapacità fisica alla sottoscrizione
 per rifiuto, ma ha ritirato il plico firmando il registro di consegna
 comunicazione di avvenuta notifica con raccomandata
 data 16 FEB. 2023 in data 16 FEB. 2023
 firma dell'addetto INP

MANCATA CONSEGNA

per irreperibilità del destinatario
 per temporanea assenza del destinatario
 per rifiuto di nome e cognome
 del Piego
 di firmare i documenti attestanti la consegna
 in qualità di destinatario
 rappresentante legale
 curatore fallimentare
 domiciliatario (persona) domiciliatario (capo dell'ufficio)
 persona incaricata di ricevere le notificazioni
 ovvero:
 persona di famiglia convivente (anche temporaneamente)
 persona addetta alla casa
 persona al servizio del destinatario
 persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo e tenuta alla distribuzione della posta al destinatario
 ovvero:
 portiere dello stabile
 avvenuto deposito in data
 spedita comunicazione di avvenuta deposito con raccomandata n. in data
 firma dell'addetto

AVVENUTO RITIRO

in data
 firma del ricevente
 firma dell'addetto alla consegna
 atto non ritirato entro il termine di 10 giorni dalla data di spedizione della C.A.D. (comunicazione di avvenuto deposito)
 rispedito al mittente
 in data
 firma dell'addetto
 Timbro dell'ufficio
MODELLO 23L

Invio raccomandato:
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 890/82
AVVISO DI RICEVIMENTO
dell'atto spedito con raccomandata

N. AG 78532170403-7

- Parte Istante.....
- Suo Procuratore.....
- Ufficio Giudiziario.....

Posteitaliane

Data e timbro
dell'ufficio
di partenza



Mod.23L - Mod.04100C - Ed.06/19 - EP2054B/EP2055B - St. [1]

Da Restituire a:

Riservato all'indirizzo PEC*

N.B.* La scrittura dell'indirizzo PEC da parte del mittente DEVE avvenire mediante stampa con l'uso di apparecchiature che ne garantiscono la chiara ed immediata leggibilità. Fatto salvo l'utilizzo di soluzioni automatizzate.



68532170403-5

Nome e Cognome **Avv. FABIO MEZZADRI**

Strada D'Azeglio, 23 - 43125 PARMA

Tel. 0521.208500 - Fax 0521.207720

Via/Piazza

fabioimezzadri@studiomezzadri.it

N° Civ.

CAP

Località

Prov.

(compilare in stampatello maiuscolo)

AR

Invio raccomandato:
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 890/82
AVVISO DI RICEVIMENTO
dell'atto spedito con raccomandata

N. AG 78532170402-5

- Parte Istante.....
- Suo Procuratore.....
- Ufficio Giudiziario.....

Posteitaliane

Data e timbro
dell'ufficio
di partenza



Mod.23L - Mod.04100C - Ed.06/19 - EP2054B/EP2055B - St. [1]

Da Restituire a:

Riservato all'indirizzo PEC*

N.B.* La scrittura dell'indirizzo PEC da parte del mittente DEVE avvenire mediante stampa con l'uso di apparecchiature che ne garantiscono la chiara ed immediata leggibilità. Fatto salvo l'utilizzo di soluzioni automatizzate.



68532170402-4

Nome e Cognome **Avv. FABIO MEZZADRI**

Strada D'Azeglio, 23 - 43125 PARMA

Tel. 0521.208500 - Fax 0521.207720

Via/Piazza

fabioimezzadri@studiomezzadri.it

N° Civ.

CAP

Località

Prov.

(compilare in stampatello maiuscolo)

AR

256
 el cronologico... **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di PADOVA CENTRO il 13/2/2023
 a L.O. K. MARK & RAUSCHER SPA in persona del l. n. pro tempore VIA E. PLINIO TOSINI 2 PADOVA

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata

destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) 16 FEB 2023

destinatario persona giuridica (1)

titolare fallimentare (2)

domiciliatario (3)

titoliare convivente (4)

addetto alla casa (5)

servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6)

persona dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)

addetto dal direttore del (8)

addetto dal comandante del (corpo e reparto)

del destinatario o della persona abilitata)

destinataria Impossibilitata a firmare il plico firmando il solo registro di consegna

data di avvenuta notifica (12) con raccomandata 16 FEB 2023 del 16 FEB 2023

data e firma dell'addetto al recapito

MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO

del plico di firmare il registro di consegna (9)

PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA

Sig.

in qualità di (10)

del plico di firmare il registro di consegna

affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)

immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO

mancanza inidoneità delle persone abilitate

affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)

immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO

PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO

spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del

sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma

RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO

data

(firma del destinatario o di un suo delegato)

(controfirma dell'impiegato postale)

Bollo da apporre all'atto della consegna

(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale.
 (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata.
 (3) Avvocato, procuratore legale, determinato ufficio.
 (4) Padre, moglie, nipote, ecc.
 (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa.
 (6) Segretario, dipendente, ecc.
 (7) Via, piazza, corso, n°.
 (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc.
 (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato.
 (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8).
 (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentato recapito al primo indirizzo.
 (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche.
 (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

RO CRONOLOGICO N. 251 spedito dall'ufficio PADOVA CENTRO in data 13.02.2023
 a M.E.F. de' AVOCAVINO SPA via/piazza 151 PORTOGARZI 12 CAP 00186 Città ROMA Prov.

AVVENUTA CONSEGNA

sola casella)

destinatario persona fisica 16 FEB 2023

destinatario persona giuridica

di 16 FEB 2023 nome e cognome

di destinatario rappresentante legale

titolare fallimentare

domiciliatario (persona) domiciliatario (capo dell'ufficio)

persona incaricata di ricevere le notificazioni ovvero:

persona della famiglia convivente (anche temporaneamente)

persona addetta alla casa

persona al servizio del destinatario

persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo alla distribuzione della posta al destinatario

ovvero:

persona dello stabile 16 FEB 2023

avvenuta il presente avviso

destinatario ha firmato il presente avviso

destinatario persona fisica alla sottoscrizione

destinatario, ma ha ritirato il plico firmando il registro

data di avvenuta notifica con raccomandata FEB 2023 in data 16 FEB 2023

data e firma dell'addetto al recapito

MANCATA CONSEGNA

per irreperibilità del destinatario

per temporanea assenza del destinatario

per rifiuto di

del Piego nome e cognome

di firmare i documenti attestanti la consegna

in qualità di destinatario

rappresentante legale

curatore fallimentare

domiciliatario (persona) domiciliatario (capo dell'ufficio)

persona incaricata di ricevere le notificazioni ovvero:

persona di famiglia convivente (anche temporaneamente)

persona addetta alla casa

persona al servizio del destinatario

persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo e tenuta alla distribuzione della posta al destinatario

ovvero:

portiere dello stabile

avvenuto deposito in data

spedita comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n. in data

data e firma dell'addetto al recapito

Posteitaliane

AVVENUTO RITIRO

in data

firma del ricevente

firma dell'addetto alla consegna

atto non ritirato entro il termine di 10 giorni dalla data di spedizione della C.A.D. (comunicazione di avvenuto deposito) rispedito al mittente

in data

firma dell'addetto

Timbro dell'ufficio

MODELLO 231

Posteitaliane


Notificazioni Atti Giudiziari/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO

Atto giudiziario spedito con raccomandata

N. AG. 78764669490-4

Bollo dell'ufficio di partenza




AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Mod. 04100B - Ed.1/17 - EP2054A/2055A - St. [1]

UD

Bollo dell'ufficio di distribuzione



AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:

(compilare in stampatello)



68764669490-3

Nome e Cognome **Avv. FABIO MEZZADRI**
 Strada D'Azeglio, 23 - 43125 PARMA
 Tel. 0521.208500 - Fax 0521.207720
 Via/Piazza **fabio ezzadri@studionezzadri.it**
 CAP Località Prov.

Atto raccomandato:

NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 890/82


AVVISO DI RICEVIMENTO

Atto giudiziario spedito con raccomandata

N. AG. 78532170404-8

Posteitaliane

Data e timbro dell'ufficio di partenza



Parte Istante.....
 Suo Procuratore.....
 Ufficio Giudiziario.....

Mod. 04100C - Ed. 06/19 - EP2054B/EP2055B - St. [1]

Da Restituire a:

Riservato all'indirizzo PEC*

N.B.* La scrittura dell'indirizzo PEC da parte del mittente DEVE avvenire mediante stampa con l'uso di apparecchiature che ne garantiscono la chiara ed immediata leggibilità. Fatto salvo l'utilizzo di soluzioni automatizzate.



68532170404-7

Nome e Cognome **Avv. FABIO MEZZADRI**
 Strada D'Azeglio, 23 - 43125 PARMA
 Tel. 0521.208500 - Fax 0521.207720

Stampatello maiuscolo)

REGISTRO CRONOLOGICO N. 249
 spedito dall'ufficio PALINO CENTRO in data 13/02/2023
 indirizzato a RISGIONO MARCHE via/piazza CENTRO DA FABIANI 9 CAP 60125 Città ANCONA Prov. AN

Posteitaliane

AVVENUTA CONSEGNA
 per irripetibilità del destinatario
 per temporanea assenza del destinatario
 per rifiuto di
 del Piegio
 di firmare i documenti attestanti la consegna
 in qualità di destinatario
 rappresentante legale
 curatore fallimentare
 domiciliatario (persona) domiciliatario (capo dell'ufficio)
 ovvero:
 persona di famiglia convivente (anche temporaneamente)
 persona addetta alla casa
 persona al servizio del destinatario
 persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo e tenuta alla distribuzione della posta al destinatario
 ovvero:
 portiere dello stabile
 del ricevente Anna Lucchetti
 se non ha firmato il presente avviso
 per analfabetismo
 per incapacità fisica alla sottoscrizione
 per rifiuto, ma ha ritirato il plico firmando il registro
 comunicazione di avvenuta notifica con raccomandata
 in data
 dell'addetto Andreas

MANCATA CONSEGNA
 per irripetibilità del destinatario
 per temporanea assenza del destinatario
 per rifiuto di
 del Piegio
 di firmare i documenti attestanti la consegna
 in qualità di destinatario
 rappresentante legale
 curatore fallimentare
 domiciliatario (persona) domiciliatario (capo dell'ufficio)
 ovvero:
 persona di famiglia convivente (anche temporaneamente)
 persona addetta alla casa
 persona al servizio del destinatario
 persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo e tenuta alla distribuzione della posta al destinatario
 ovvero:
 portiere dello stabile
 avvenuto deposito in data
 spedita comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata
 n. in data
 firma dell'addetto

AVVENUTO RITIRO
 in data
 firma del ricevente
 firma dell'addetto alla consegna
 atto non ritirato entro il termine di 10 giorni dalla data di spedizione della C.A.D. (comunicazione di avvenuto deposito)
 rispedito al mittente
 in data
 firma dell'addetto
 Timbro dell'ufficio
 ANCONA MARCHE
 13-02-23
 POSTE ITALIANE
MODELLO 23L

REGISTRO CRONOLOGICO N. 250
 spedito dall'ufficio PALINO CENTRO in data 13/02/2023
 indirizzato a CL. ANCONA STAZ. via/piazza DEL PORTOGAOSI 12 CAP 00186 Città ROMA Prov.

Posteitaliane

AVVENUTA CONSEGNA
 per irripetibilità del destinatario
 per temporanea assenza del destinatario
 per rifiuto di
 del Piegio
 di firmare i documenti attestanti la consegna
 in qualità di destinatario
 rappresentante legale
 curatore fallimentare
 domiciliatario (persona) domiciliatario (capo dell'ufficio)
 ovvero:
 persona di famiglia convivente (anche temporaneamente)
 persona addetta alla casa
 persona al servizio del destinatario
 persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo e tenuta alla distribuzione della posta al destinatario
 ovvero:
 portiere dello stabile
 del ricevente
 se non ha firmato il presente avviso
 per analfabetismo
 per incapacità fisica alla sottoscrizione
 per rifiuto, ma ha ritirato il plico firmando il registro
 comunicazione di avvenuta notifica con raccomandata
 in data
 dell'addetto

MANCATA CONSEGNA
 per irripetibilità del destinatario
 per temporanea assenza del destinatario
 per rifiuto di
 del Piegio
 di firmare i documenti attestanti la consegna
 in qualità di destinatario
 rappresentante legale
 curatore fallimentare
 domiciliatario (persona) domiciliatario (capo dell'ufficio)
 ovvero:
 persona di famiglia convivente (anche temporaneamente)
 persona addetta alla casa
 persona al servizio del destinatario
 persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo e tenuta alla distribuzione della posta al destinatario
 ovvero:
 portiere dello stabile
 avvenuto deposito in data
 spedita comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata
 n. in data
 firma dell'addetto

AVVENUTO RITIRO
 in data
 firma del ricevente
 firma dell'addetto alla consegna
 atto non ritirato entro il termine di 10 giorni dalla data di spedizione della C.A.D. (comunicazione di avvenuto deposito)
 rispedito al mittente
 in data
 firma dell'addetto
 Timbro dell'ufficio
 ANCONA MARCHE
 16-23-23
 POSTE ITALIANE


Invio raccomandato:
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 890/82
AVVISO DI RICEVIMENTO

dell'atto spedito con raccomandata
N. AG 78532170406-0

- Parte Istante.....
- Suo Procuratore.....
- Ufficio Giudiziario.....

Posteitaliane

Data e timbro
dell'ufficio
di partenza



Mod.23L - Mod.04100C - Ed.06/19 - EP2054B/EP2055B - St. [1]

L105

Da Restituire a:
Riservato all'indirizzo PEC*

N.B.* La scrittura dell'indirizzo PEC da parte del mittente DEVE avvenire mediante stampa con l'uso di apparecchiature che ne garantiscono la chiara ed immediata leggibilità. Fatto salvo l'utilizzo di soluzioni automatizzate.

AR



68532170406-9

Nome e Cognome **Avv. FABIO MEZZADRI**
Strada D'Azeglio, 23 - 43125 PARMA
Tel. 0521.208500 - Fax 0521.207720
Via/Piazza **fabioimezzadri@studiorimezzadri.it**
N° Civ. _____
CAP _____ Località _____ Prov. _____

(compilare in stampatello maiuscolo)

Il sottoscritto Avv. Fabio Mezzadri attesta che la presente copia informatica contenente il ricorso, la procura alle liti e la prova dell'avvenuta notifica con relativa marca, è conforme all'originale cartaceo dalla quale è stata estratta. Avv. Fabio Mezzadri

Invio raccomandato:
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 890/82
AVVISO DI RICEVIMENTO

dell'atto spedito con raccomandata
N. AG 78532170405-9

- Parte Istante.....
- Suo Procuratore.....
- Ufficio Giudiziario.....

Posteitaliane

Data e timbro
dell'ufficio
di partenza



Mod.23L - Mod.04100C - Ed.06/19 - EP2054B/EP2055B - St. [1]

Da Restituire a:
Riservato all'indirizzo PEC*

N.B.* La scrittura dell'indirizzo PEC da parte del mittente DEVE avvenire mediante stampa con l'uso di apparecchiature che ne garantiscono la chiara ed immediata leggibilità. Fatto salvo l'utilizzo di soluzioni automatizzate.

AR



68532170405-8

Nome e Cognome **Avv. FABIO MEZZADRI**
Strada D'Azeglio, 23 - 43125 PARMA
Tel. 0521.208500 - Fax 0521.207720
Via/Piazza **fabioimezzadri@studiorimezzadri.it**
N° Civ. _____

(compilare in stampatello maiuscolo)